

# LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E LA NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

**Avv. Francesca Micheli**

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Programma degli argomenti

- cenni sull' imposta di successione e sul criterio di calcolo
- la dichiarazione di successione, il suo significato ed il cambiamento delle modalità di presentazione: il contenuto del modello telematico;
- la procedura di registrazione a Entratel ed invio telematico come intermediario.

# Cenni sull' imposta di successione e sul criterio di calcolo

**Avv. Francesca Micheli**

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## Normativa fiscale di riferimento

- D.Lgs. 31/12/1990, n. 346 Testo Unico sull'imposta di successione e donazione
- D.Lgs. n. 347/1990 – Testo Unico sulle imposte ipotecaria e catastale
- D.L. 3/10/2006, n. 262, articolo 6: reintroduzione dell'imposta di successione e donazione
- Legge 24/11/2006, n. 286 e Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): disciplina vigente (inserita nel TU).

# Rilevanza fiscale della successione

Il decesso di un soggetto ha per il nostro ordinamento una duplice rilevanza: da un lato una rilevanza civile in quanto permette la trasmissione di beni e diritti; dall'altro una **rilevanza fiscale in quanto questa trasmissione di beni e diritti comporta un passaggio di ricchezza che deve essere oggetto di tassazione indiretta.**

Il legislatore fiscale infatti, reputando la successione (e la conseguente nuova titolarità di beni e diritti del de cuius in capo all'erede) un arricchimento del ricevente-erede, ritiene congruo assoggettarla ad imposizione fiscale.

# Presupposto e finalità dell'imposta di successione

Il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni è dunque rappresentato dall'arricchimento patrimoniale del soggetto beneficiario per trasferimenti di beni e diritti che avvengano per:

- successioni per causa di morte;
- donazioni;
- liberalità tra vivi;
- atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti;
- costituzione di vincoli di destinazione dei beni (ivi compresi i trusts).

**NB. In sostanza l'imposta incide su tutti i trasferimenti a titolo gratuito.**

## Le imposte accessorie in caso di successione

Oltre all'imposta principale di successione, che viene liquidata dall'ufficio, all'apertura della successione mortis causa, sono dovute, **in autoliquidazione** le seguenti imposte e tasse accessorie:

- **Imposta ipotecaria**
- **Imposta catastale**
- **Tassa ipotecaria**
- **Imposta di bollo**
- **Tributi speciali**

## Regole generali di applicazione

Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e delle imposte ipotecaria e catastale, delle riduzioni applicabili ed eventuali agevolazioni nonché del valore catastale da attribuire ai beni immobili, si tiene conto della **data di apertura** della successione.

La tassa ipotecaria, l'imposta di bollo ed i tributi speciali vengono liquidati in base alla **data di presentazione** della successione.

## Modalità di liquidazione delle imposte dovute

Mentre le imposte accessorie vengono liquidate dal contribuente (da solo o per il tramite di intermediario abilitato) in fase di redazione ed invio della dichiarazione di successione (attualmente con la compilazione del quadro EF di riepilogo imposte dovute e con l'indicazione del conto corrente d'appoggio su cui effettuare l'addebito); l'imposta di successione verrà liquidata direttamente dall'Agenzia delle entrate sulla base di quanto indicato in dichiarazione di successione.

# La dichiarazione di successione

Per permettere alla Agenzia delle entrate di liquidare correttamente l'imposta di successione il contribuente deve provvedere alla presentazione della dichiarazione di successione, quel documento fiscale con cui informa il Fisco del decesso del de cuius, individua gli aventi diritto al suo patrimonio (che si configurano anche come i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta) e quantifica il trasferimento a titolo gratuito avvenuto a loro favore con la successione (base imponibile per l'imposta).

Detto documento fiscale ha recentemente subito una modifica strutturale con la approvazione del nuovo modello unico telematico.

## Disciplina attuale – imposta di successione

Nel corso degli anni l'imposta di successione è cambiata più volte, passando da progressiva a proporzionale ed essendo, per un breve periodo abrogata.

Attualmente è in vigore l'imposta come introdotta in seguito a quella che viene definita manovra finanziaria per il 2007, in vigore con decorrenza 3.10.2006.

La normativa applicabile alla singola successione comunque si evince dalla data di apertura di essa.

## Legge n. 286/06 e Legge n. 296/06 (Manovra Finanziaria 2007) Successioni apertesesi dal 3/10/2006 - reintroduzione imposta

<b>Aliquote e franchigie</b>
4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta
6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado
8% nei confronti degli altri soggetti (senza franchigia)

Sino a quando l'eredità non è stata accettata, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.

## Leggi n. 286/2006 e n. 296/2006 Franchigie previste

L' attuale disciplina prevede:

- una franchigia per ogni erede/donatario in linea retta e per il coniuge di  
€ 1.000.000,00
- una franchigia per i fratelli/sorelle del de cuius di € 100.000,00
- una franchigia per tutti gli eredi portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92 di € 1.500.000.

Resta ferma la applicazione della presunzione (10%) sulle singole quote, per importi eccedenti la franchigia.

## Imposta di successione dovuta per successioni apertesesi dal 1/1/1973 al 30/6/2000

È progressiva a scaglioni di aliquote e si calcola:

- sul valore globale dell'asse ereditario
- sul valore delle singole quote di eredità o legato (escluso coniuge ed eredi in linea retta)
- applicazione della presunzione (10%) sul valore globale netto dell'asse ereditario (al netto della franchigia).

## Imposta di successione dovuta per successioni apertesesi dal 1/7/2000 al 24/10/2001

- art. 69 Legge n. 342/2000: l'imposta diventa proporzionale (aliquota unica, in dipendenza del grado di parentela dell'erede o legatario) e viene calcolata solo sulle singole quote di eredità o legato;
- applicazione della presunzione (10%) sulle singole quote (al netto della franchigia).

## Aliquote e franchigia applicabili:

### **Aliquote:**

- 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta
- 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado
- 8% nei confronti degli altri soggetti.

### **Franchigia:**

€ 180.759,91 elevabile a € 516.456,90 se l'erede o legatario in linea retta è minore d'età o portatore di handicap grave.

## Successioni apertesesi dal 25/10/2001 al 2/10/2006 : soppressione imposta di successione

- Non si applica più l'imposta di successione (soppressa dalla Legge n. 383/2001).
- La dichiarazione di successione va presentata solo in caso di trasferimento di immobili e diritti reali. In tal caso restano infatti dovute le imposte e tasse accessorie (ipocatastali, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali).

# La dichiarazione di successione, il suo significato ed il cambiamento delle modalità di presentazione: il contenuto del modello telematico

# Il Nuovo Modello Unico Telematico

Con l'emanazione in data 27 dicembre 2016 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approvava modello e istruzioni, è stato approvato il

## **NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE**

in vigore dal 23 gennaio 2017; nonché il software ministeriale per la compilazione telematica del modello.

## Ambito di applicazione a regime

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1992 (Modello 4); è utilizzabile solo per successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006;

Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, aggiuntive, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il precedente modello 4, deve sempre essere utilizzato il precedente modello 4 seguendo le relative modalità di presentazione.

# Caratteristiche fondamentali del modello

Il nuovo modello ha 2 caratteristiche fondamentali:

- è **unico**: permette cioè non solo la predisposizione della dichiarazione di successione ma anche della voltura catastale (salvo alcune eccezioni)
- è **telematico**: viene compilato direttamente a computer (previa installazione di Java Virtual Machine 1.7 e la successiva installazione di un software ministeriale fornito dall'Agenzia o uno dei software commerciali che hanno predisposto un modello telematico omologato a quello ministeriale secondo le specifiche tecniche fornite dall'Agenzia stessa e genera un file che permette l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate (se in possesso di determinati requisiti).

## Soggetti che possono presentare la dichiarazione

Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali è presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- direttamente dai contribuenti interessati abilitati ai servizi telematici (Fisconline)
- ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (Entratel).
- dall'ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate competente (in questo caso la presentazione del modello deve essere effettuata in forma cartacea per il successivo inoltro telematico effettuato direttamente dall'Agenzia).

## Intermediari abilitati

I soggetti incaricati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono:

- a) commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- b) periti ed esperti iscritti nei ruoli presso le CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria
- d) i CAAF;
- e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## Altri professionisti

Per i professionisti diversi da quelli elencati comunque l'ultimo comma lascia aperta la possibilità di chiedere le **credenziali Entratel caso x caso** (come avvenuto per l'RLI ad esempio).

Detta possibilità, da esperire tramite la presentazione di richiesta specifica all'Agenzia delle Entrate permette quindi di accedere al portale Entratel e, in sostanza, inviare la dichiarazione di successione dei propri clienti direttamente dal proprio computer in qualità di intermediario, previa autorizzazione alla categoria professionale da parte della Agenzia Entrate.

# Analisi quadro per quadro

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# I nuovi “quadri”

Il nuovo modello è composto da un frontespizio e da diversi quadri (dal quadro EA al quadro ES).

Alcuni sono di compilazione obbligatoria; altri solo eventuale in caso di presenza nell'attivo ereditario di beni ad essi riferibili

In particolare:

- il frontespizio, con i dati del *de cuius* e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;

## I nuovi “quadri”

- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- i quadri EL ed EM, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti;
- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

# Quadri obbligatori

I quadri da compilare necessariamente sono:

- **Dati generali:** nel presente quadro vanno indicati i dati del defunto, l'eventuale presenza di atti di ultima volontà, i dati identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione di successione.
- **Quadro EA:** deve essere compilato nel caso in cui i beneficiari siano singolarmente individuati (ad es. eredi, legatari, chiamati all'eredità). Nel caso di trust deve essere sempre indicato il codice fiscale del trustee
- **Quadro EE:** nel quale viene riepilogato il valore dei cespiti, raggruppati per tipologie di beni o diritti (beni immobili, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, navi, aeromobili e imbarcazioni, altri beni), il valore totale dell'attivo ereditario, le passività e il valore globale netto.
- Il **Quadro EG:** nel presente quadro sono elencati i documenti da allegare alla dichiarazione di successione distinti per tipologia e per numero. In ogni caso è obbligatoria l'allegazione dell'albero genealogico (rigo EG6), dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei parenti.

**Gli altri quadri, diversi da quelli sopra indicati, devono essere compilati solo se ne ricorrono i presupposti.**

# Informazioni generali e verifiche preliminari

## **Il frontespizio**



# Le dichiarazioni sostitutive

**Oltre alle “prime dichiarazioni” possono essere presentate anche “dichiarazioni di successione sostitutive”.**

**La “dichiarazione sostitutiva”, deve essere utilizzata anche per modificare o integrare la precedente dichiarazione e quindi deve essere presentata nel caso in cui:**

- occorra inserire nell’asse ereditario altri beni che non sono stati indicati nella dichiarazione principale;
- sopravvenga un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione delle imposte in misura superiore (ad esclusione dei casi in cui **successivamente alla presentazione** della dichiarazione di successione sopravviene la erogazione di rimborsi fiscali, nonché nei casi previsti in materia di alienazione di beni culturali – art. 13, comma 4 del TUS).
- si presenti la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro valore e/o la misura delle quote.

# Dichiarazione sostitutiva

Nella casella "dichiarazione sostitutiva" occorre indicare uno dei seguenti codici:

'1' se si tratta di una dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e/o una nuova voltura (ad esempio variazione dei dati di uno o più beneficiari, degli identificativi catastali, del valore dell'immobile, delle quote e/o dei diritti).

Gli altri dati dell'immobile quali, ad esempio, l'indirizzo, la classe e la consistenza non sono elementi essenziali per la trascrizione e la voltura catastale.

Pertanto, in caso di errori materiali su tali dati non è necessario effettuare l'invio di una dichiarazione sostitutiva di tipo 1, salvo che il dichiarante intenda comunque sanare tali errori. In quest'ultimo caso saranno dovute le somme previste per la riproposizione delle trascrizioni e delle volture;

'2' se si tratta di una dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, non comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura. Ad esempio se si devono apportare modifiche o integrazioni che non riguardano beni immobili, come nel caso dell'indicazione del conto corrente. In questo caso, in autoliquidazione, non saranno dovute le somme previste per le operazioni di trascrizione e voltura.

Pertanto, con l'indicazione di tale codice, sugli immobili presenti in dichiarazione non verrà eseguita una nuova trascrizione e voltura rispetto a quella effettuata con la presentazione della precedente dichiarazione che si intende sostituire;

'3' se si tratta di una dichiarazione con cui si vuole esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione (anche nei casi in cui sia necessario regolarizzare la dichiarazione a seguito di avviso di liquidazione da parte dell'ufficio).

In questo caso bisogna procedere alla compilazione e presentazione di una nuova dichiarazione, contenente solo il frontespizio e il quadro EG tramite il quale allegare la documentazione integrativa o modificativa della precedente.

**N.B.** In tutte le tre ipotesi descritte occorre riportare gli estremi di registrazione della prima dichiarazione di successione (Anno, Volume e Numero) che si intende sostituire.

# Tipologia di devoluzione

agenzia entrate

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

**DATI GENERALI**

RISERVATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

Prima dichiarazione	Dichiarazione sostitutiva	<b>DEVOLUZIONE DELL'EREDITA'</b>	Eventi eccezionali	Data opzione art. 24-bis TUII
		Per legge	Per testamento	Legge estera
Anno di presentazione prima dichiarazione	Volume prima dichiarazione	Numero prima dichiarazione		

**BENEFICIARI**

Numero eredi	Numero legatari	Accettazione con beneficio di inventario
--------------	-----------------	--

**DATI DEL DEFUNTO**

Data di nascita	Comune lo Stato estero di nascita	Provincia fiscale
Data del decesso/assenza/morta presunta	Provincia estera	Provincia di nascita

**TESTAMENTO**

Testamento olografo	Pubblico ufficiale	Pubblicato e registrato			
Registrazione	Ufficio	Serie	Numero	Sottanumero	Pubblicato il

Tra le informazioni da indicare nel frontespizio vi sono poi le informazioni sulla devoluzione ereditaria (per legge o per testamento) ed eventualmente gli estremi del testamento e della sua pubblicazione.



# Codice carica dichiarante

**RISERVATO A CHI PRESENTA IL MODELLO**  
Erede, chiamato, legatario, curatore eredità giacente, ecc.

**RISERVATO**

Codice fiscale

Codice carica

Decorrenza termine presentazione  
giorno mese anno

Cognome Nome Sesso

Data di nascita  
giorno mese anno Comune o Stato estero di nascita Provincia

Telefono Indirizzo di posta elettronica

Codice fiscale del soggetto rappresentato

Stato estero di residenza Codice dello Stato estero Stato federato, provincia, contea

CODICI DI CARICA	QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE
1	Erede, chiamato all'eredità
2	Legatario
3	Rappresentante legale/negoziale di legatario, tutore di legatario
4	Rappresentante legale/negoziale, tutore, erede dell'erede *
5	Curatore dell'eredità giacente
6	Amministratore dell'eredità
7	Esecutore testamentario
8	Persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
9	Trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante

\* Nelle ipotesi differenti dalla rappresentazione in cui la dichiarazione deve essere presentata da un soggetto che non è erede del de cuius ma del suo erede (ad esempio il coniuge del figlio deceduto del defunto).

# Impegno alla presentazione telematica

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>  Riservato all'intermediario/notaio	Codice fiscale dell'intermediario/notaio						
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="checkbox"/>					
	Data dell'impegno	<table border="1"><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	giorno	mese	anno		
giorno	mese	anno					
		FIRMA					

Il riquadro dell'intermediario deve essere compilato e sottoscritto soltanto se la dichiarazione viene trasmessa per il tramite di un intermediario abilitato, il quale deve inserire il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato:

- il **codice 1** se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante firmatario;
- il **codice 2** se la dichiarazione è stata predisposta dall'intermediario che effettua l'invio.

## Casi Particolari

- Nella sezione “**Casi particolari**” del frontespizio è stata inserita la casella “Codice situazioni particolari” da compilare in tutti i casi che verranno integrati in caso di bisogno con i codici forniti dalla Agenzia.

<b>CASI PARTICOLARI</b>	Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali <input type="checkbox"/>	Codice situazioni particolari <input type="text"/>
	Richiesta di attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/>	FIRMA DI CHI PRESENTA IL MODELLO <input type="text"/>

## Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione – 19.10.2019

*“Contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica è possibile richiederne l’attestazione di avvenuta presentazione, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Per richiedere tale documento occorre barrare il presente campo; in questo caso la procedura rilascerà in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata.”*

*“L’attestazione elettronica è resa disponibile, successivamente alla verifica dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, nella sezione “Ricevute” - “Preleva documenti” - dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione. Qualora il prelievo (download) del documento non sia stato ultimato, tale operazione potrà essere effettuata entro 6 giorni dal primo tentativo.”*

*“È possibile, inoltre, richiedere il rilascio delle attestazioni in formato cartaceo, anche per estratto, rivolgendosi a qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, pagando le relative somme dovute.”*

*“ATTENZIONE: L’attestazione è utilizzabile una sola volta entro 180 giorni dal momento in cui è stata messa a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che la copia semplice della dichiarazione, rilasciata in automatico con la quarta ricevuta telematica, dopo il controllo di regolarità da parte dell’ufficio, non può essere utilizzata in luogo dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.”*

# Verifica “glifo” nella pagina iniziale AE

The screenshot shows the home page of the Agenzia delle Entrate website. At the top, there is a navigation bar with the title "Scadenze fiscali" and a calendar for the month of October 2018. The calendar highlights the date "Gio 25" (Thursday, October 25th). Below the calendar, there is a "Vedi tutto" link. The main content area is divided into three columns: "L'Agenzia", "Servizi", and "Strumenti".

**L'Agenzia**

- [Chi siamo](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Atti di notifica](#)
- [Accesso civico](#)
- [Vedi tutti i contenuti](#)

**Servizi**

- [Correzione dati catastali](#)
- [Controllo partita Iva](#)
- [Archivio Vies](#)
- [Verifica glifo](#)
- [Vedi tutti i servizi](#)

**Strumenti**

- [Software di compilazione](#)
- [Modelli](#)
- [Specifiche tecniche](#)
- [Codici tributo](#)
- [Vedi tutti gli strumenti](#)

**Sede Legale**

Agenzia delle Entrate - via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145  
Roma  
Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

**Contatti e assistenza**

- [Prenota un appuntamento e recapiti uffici](#)
- [Siti regionali](#)

**Seguici su**

Facebook, Twitter, YouTube, RSS

Link utili: [Archivio](#), [Privacy e note legali](#)

Scrive qui per eseguire la ricerca

Desktop 11:48 23/10/2018

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Verifica "glifo"

Verifica ricevuta dichiar: X

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/1VerificaGlifo.jsp

**Entrate**

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e Pa L'Agenzia **Area riservata**

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / Verifica Glifo

## Servizio di verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia

Questa funzione consente di verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente sulle quali è stato apposto il "glifo" in conformità all'articolo 23, comma 2-bis della Legge 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Inserire i dati richiesti, contenuti nel documento ricevuto.

Se i dati sono corretti sarà possibile visualizzare:

- i dati di protocollazione;
- l'immagine del documento originale;
- i dati della firma digitale apposta al documento originale.

Il servizio di verifica on line è disponibile fino alla data indicata sul documento.

**Inserire i dati per la verifica**

Identificativo documento:

Codice di verifica del documento (CVD):

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

 [audio](#)  
[altra immagine](#)  
[altro audio](#)

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Verifica “glifo”

Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 04/09/2019 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>

## Esito verifica



L'identificativo documento e il codice verifica documento sono validi

Selezionare una tra le seguenti operazioni:

- ↳ [Consulta dati protocollazione](#)
- ↳ [Consulta documento](#)
- ↳ [Consulta dati firma](#)

↳ [Effettua una nuova verifica](#)

## Dati della protocollazione

Numero di protocollo	
Data di protocollo	08/03/2019
AOO di protocollazione	AGEOR-SP
Registro di protocollazione	REGISTRO UFFICIALE
Oggetto della protocollazione	AVVISO

## Dati della firma

Firmatario del documento	
CA del certificato	CN=Active Qualified Certificates CA G1 OUP=Qualified Certification Service Provider O=Adalis S.p.A./03058520967.C=IT

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# File telematico e copia stampata

**FIRMA DEL MODELLO**

Quadri compilati	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES

Dichiaro di avere compilato i quadri sopraindicati

FIRMA DI CHI PRESENTA IL MODELLO

## FIRMA DEL MODELLO

La dichiarazione cartacea va firmata dal dichiarante.  
In questa sezione vanno indicati anche i **Quadri compilati**.

Il nuovo modello deve essere generato in un file che comprende solo i quadri attivi (quelli compilati per la successione in questione); il dichiarante firma il dettaglio dei quadri attivi.

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## Documenti da conservare

Chi presenta il modello di successione (contribuente con Fisconline; intermediario con Entratel; funzionario AE in caso di deposito cartaceo), deve conservare, oltre a quelli già elencati, anche i seguenti documenti:

- 1) la copia cartacea, sottoscritta, del modello trasmesso, oppure il file da conservare in maniera conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici;
- 2) gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in allegato alla dichiarazione (se non sottoscritte con firma digitale o non trasformate in copie informatiche di documenti analogici la cui conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale), unitamente alla copia dei documenti d'identità dei soggetti che le hanno sottoscritte;
- 3) la ricevuta emessa dal sistema telematico che comprova l'avvenuta presentazione del modello trasmesso (seconda ricevuta);
- 4) la copia del modello F24 oppure la ricevuta di avvenuto pagamento telematico delle imposte autoliquidate.



# Il singolo erede

EA1		1 - Erede		4 - Coniuge Rinunciatario		Tipo soggetto		Rinuncia		Grado parentela		Persona con disabilità	
Codice fiscale		2 - Legatario		5 - Trust		2		3		4		5	
1		3 - Chiamato		6 - Altro									
Cognome/Denominazione o ragione sociale							Nome			Sesso			
6													
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita					Provincia (sigla)					
9 giorno mese anno			10					11					
Residente all'estero		Codice dello Stato estero		Stato estero di residenza		Stato federato, provincia, contea							
		12		13		14							
		Località di residenza				Indirizzo							
		15				16							
Successione per rappresentazione		Codice fiscale del soggetto rappresentato					Grado parentela						
		17					18						
Parte riservata al trust		Codice fiscale del trust											
		19											
		Codice fiscale del beneficiario finale											
		20											
EA2													

# Tipologie di “eredi”

## Tipo soggetto

In questa casella indicare:

- il codice **'1'** nel caso di **Erede**.  
Bisogna indicare il codice 1 anche con riferimento al coniuge a cui spetta il diritto di abitazione (legato *ex lege*) e nei casi in cui il beneficiario è erede per “rappresentazione”. L’istituto della rappresentazione permette ai discendenti (legittimi o naturali) di subentrare al proprio ascendente nel caso in cui questi non vuole o non può accettare l’eredità. Nel caso in cui un erede è anche destinatario di un legato, occorre compilare due righe assegnando allo stesso soggetto il codice di riferimento (in un rigo il codice 1 quale erede ed in un altro il codice 2 quale legatario). Tuttavia si richiama quanto previsto dall’art. 588 del c.c. con riguardo alle disposizioni a titolo universale e a titolo particolare;
- il codice **'2'** nel caso di **Legatario**.  
Bisogna indicare il codice 2 anche nei casi in cui il beneficiario lo è per “rappresentazione”. L’istituto della rappresentazione permette ai discendenti (legittimi o naturali) di subentrare al proprio ascendente nel caso in cui questi non vuole o non può accettare il legato;
- il codice **'3'** nel caso di **Chiamato all’eredità** – se il soggetto non ha ancora accettato l’eredità;
- il codice **'4'** nel caso di **Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario** - se il coniuge superstite ha rinunciato all’eredità e non ha rinunciato al legato *ex lege* previsto dall’articolo 540 del codice civile. In questo caso mantiene il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare;
- il codice **'5'** nel caso di **Trust**. Nel caso di un trust con presenza di più soggetti beneficiari, compilare tanti righe per quanti sono i beneficiari finali.
- il codice **'6'** – **Altro**.

## Elenco eredi/chiamati

Nel quadro EA vanno indicati i dati degli eredi (ovvero dei chiamati all'eredità), dei legatari e degli altri soggetti elencati, **anche se rinunciano all'eredità**.

In tal caso si dovrà anche segnare il campo rinuncia.

**NB.** “deve identificarsi con il **codice 3** (chiamato all'eredità), il soggetto che manifesta, in dichiarazione, l'intenzione di rinunciare all'eredità barrando la successiva casella “Rinuncia”;

# Persona con disabilità

## Persona con disabilità

Barrare la casella se la persona ha una disabilità riconosciuta grave in base all'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

La gravità della disabilità deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento della disabilità di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilando il relativo rigo del Quadro EH, avendo cura di indicare gli estremi del verbale.

EA1		1 - Erede	4 - Coniuge Rinunciatario soggetto	Tipo	Rinuncia	Grado parentela	Persona con disabilità
Codice fiscale		2 - Legatario	5 - Trust	2	3	4	5
1		3 - Chiamato	6 - Altro				
Cognome/Denominazione o ragione sociale			Nome		Sesso		
6			7		8		
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)		
9	giorno	mese	anno	10	11		
Residente all'estero	Codice dello Stato estero	Stato estero di residenza		Stato federato, provincia, contea			
	12	13	14				
	Località di residenza			Indirizzo			
	15			16			
Successione per rappresentazione	Codice fiscale del soggetto rappresentato				Grado parentela		
	17				18		
Parte riservata al trust	Codice fiscale del trust						
	19						
	Codice fiscale del beneficiario finale						
	20						

# Collegamento eredi/cespiti



## QUADRO EA Eredi, legatari e altri soggetti

NB. I PROGRESSIVI EA1/EA2 E MOD. N. 1/2/3 SONO DA INDICARE NELLA SEZIONE DEVOLUZIONE DEL SINGOLO CESPITE

Mod. N.

EA1		1 - Erede		4 - Contigee rinunciataria		Tipo soggetto		Rinuncia		Grado parentela		Persona con disabilità	
Codice fiscale		2 - Legatario		5 - Trust		2		3		4		5	
Cognome/Iniziale/Altre iniziali e nome sociale		3 - Chiamato		6 - Altro									
6		7										8	
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)						
9 giorno mese anno			10				11						
Residente all'estero		Codice dallo Stato estero		Stato estero di residenza		Stato federato, provincia, contea							
		12		13		14							
		Località di residenza				Indirizzo							
		15				16							
Successione per rappresentazione		Codice fiscale del soggetto rappresentato						Grado parentela					
		17						18					
Parte riservata al trust		Codice fiscale del trust											
		19											
		Codice fiscale del beneficiario finale											
		20											

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
 Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# I quadri dell'attivo ereditario

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## I quadri immobiliari

L'attivo immobiliare deve essere caricato nei seguenti quadri:

i **quadri EB ed EC**, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;

i **quadri EL ed EM**, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare.

# Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni

## Tipologia Terreno

In questa casella deve essere indicato:

- il codice 1 se il terreno è edificabile;
- il codice 2 se il terreno è parzialmente edificabile;
- il codice 3 se il terreno non è edificabile.

## ALLEGATO 3 - CODICI NATURA

TERRENI	
Bene futuro	F
Ente urbano	EU
Fabbricato in corso di costruzione *	C
Fabbricato rurale	R
Lotto edificabile	LE
Porzione di bene futuro	PF
Terreno	T

\* Se non è stato ancora dichiarato al catasto urbano (gruppo F)

## QUADRO EB Attivo ereditario catasto terreni

EB1		Comune amministrativo		Codice Comune		Via o località	
1	2	3	4	5	6	7	8
Foglio		Particella		Subalterno		Natura	
5	6	7	8	9	10	11	12
Raddito dominicale		Possesso del defunto		Cod. diritto		SUPERFICIE	
12	13	14	15	16	17	18	19
Immobili all'estero		Codice dello Stato estero		Stato estero		Stato fissorato, provincia, comune	
17	18	19	20	21	22	23	24
Tipologia terreno		Valore		Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25, comma 1		Discordanza dati catastario	
22	23	24	25	26	27	28	29
DEVOLUZIONE		QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto		Valore quota	
30	31	32	33	34	35	36	37

Valore  
Indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto.

TIPO DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso e abitazione	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)
Enfiteusi	Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione
Concedente	Somma dovuta per l'affrancazione

## Codice diritto

Il diritto posseduto dal defunto in genere corrisponde a quello indicato nella visura catastale. Per individuare il codice corrispondente consultare l'Allegato 4 delle istruzioni 'CODICE DIRITTO', in cui è riportata la tabella contenente i codici da utilizzare.



# Quadro EC – catasto fabbricati

**Possesso del defunto**  
Indicare la quota dell'immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**  
Il diritto da dichiarare è quello vantato dal *de cuius*, per i beni caduti in successione ed in genere corrisponde a quello indicato nella visura catastale. Per individuare il codice corrispondente consultare l'Allegato 4 'CODICE DIRITTO', in cui sono riportati la tabella contenente i codici da utilizzare.

## QUADRO EC Attivo ereditario catasto fabbricati

Mod. N.

EC1		Comune amministrativo		Codice comune	
1	Provincia (sigla)	2		3	
4	Indirizzo	5	Sezione urbana	6	Foglio
7	Particella	8	Subalunno		
9	Zona censuaria	10	Categoria	11	Classe
12	Consistenza (vani, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )	13	Stato federato, provincia, contea		
14	Codice dello Stato estero	15	Stato estero		
16	Località	17	Indirizzo		
19	POSSESSO DEL DEFUNTO		20	21	Cod. diritto
22	Bene censuaria		23	Imposto versato all'estero	
24	Determinazione rendita	25	Valore	26	Valore presuntivo successioni, riduzioni art. 25, comma 1
27	Proporzionalità dell'interessamento		28	Passaggi senza atti legali	
29	Diritto di abitazione				
30	Sezione urbana	31	Foglio	32	Particella
33	Subalunno	34	Sezione urbana	35	Foglio
36	Particella	37	Subalunno		
38	Immobili gravati		39	40	41
42	43	44	45	46	Contribuzioni
DEVOLUZIONE					
47	Rigo N.	48	Mod. N.	49	QUOTA DI DEVOLUZIONE
50	51	52	53	54	55
51	Cod. diritto	52	Valore quota	53	Agevolazioni
54	55	56	57	58	Riduzioni art. 25 c. 1
59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70

## ALLEGATO 4 - CODICI DIRITTO

CODICI DIRITTO		
Proprietà	1	
Proprietà superficaria	1s	
Proprietà per l'area	1t	
Nuda proprietà	2	
Nuda proprietà superficaria	2s	
Nuda proprietà per l'area	2t	
Abitazione	3	*
Abitazione su proprietà superficaria	3s	*
Diritto del concedente	4	
Diritto dell'enfiteuta	5	
Superficie	6	
Uso	7	*
Uso su proprietà superficaria	7s	*
Usufrutto	8	*
Usufrutto su proprietà superficaria	8s	*
Usufrutto su proprietà per l'area	8t	*
Servitù	9	*
Oneri reali	10	**

### Codice diritto

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 4 delle istruzioni 'CODICE DIRITTO'. Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 piena proprietà e 1/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti.

# Valore catastale

L'Agenzia delle Entrate peraltro ha stabilito che chi presenta la dichiarazione per liquidare l'imposta può utilizzare il valore minimo dichiarabile, parametrato alla rendita catastale. **(Ad esclusione delle aree edificabili che invece devono essere indicate a valore di mercato).**

Utilizzando il valore catastale si attua il meccanismo della valutazione automatica (valore minimo dichiarabile) e cioè il meccanismo che impedisce all'Ufficio il potere di procedere all'accertamento di valore qualora il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dichiarato in misura non inferiore al reddito risultante in catasto, aggiornato con gli appositi coefficienti (TU art. 34, comma 5).

## Calcolo valore catastale

Il calcolo del valore catastale della piena proprietà si ottiene rivalutando del 5% la rendita (25% per i terreni non edificabili) e poi moltiplicandola per il moltiplicatore della singola categoria catastale:

- 110 prima casa
- 120 fabbricati appartenenti al gruppo A, C,
- 140 per i fabbricati delle categorie B
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 e D
- 40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E
- 90 per i terreni non edificabili (rivalutazione 25%)

# Ulteriori informazioni

## QUADRO EC Attivo ereditario catasto

<b>EC1</b>											
1	Provincia (sigla)	2	Comune am.	3	Indirizzo	4	Indirizzo	5	Sezione urbana	6	Foglio
7	Particella	8	Subaltemo	9	Zona censuaria	10	Categoria	11	Classe	12	Costanza (vani, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )
13	Rendita catastale	14	Codice dello Stato estero	15	Stato estero	16	Stato federato, provincia, contea	17	Località	18	Indirizzo
<b>POSSESSO DEL DEFUNTO</b>				20	Cod. diritto	21	Bene aziendale	22	Imposta versata all'estero	23	
24	Delimitazione rendita	25	Valore	26	Valore precedenti successioni, riduzioni art.25, comma 1	27	Discordanza dati intestatario	28	Passaggi senza atti legali	29	Diritto di abitazione
30	Sezione urbana	31	Foglio	32	Particella	33	Subaltemo	34	Sezione urbana	35	Foglio
36	Particella	37	Subaltemo	38	Immobili graffiati	39					
		<b>QUOD</b>									
47	Rigo N.	48	Mod. N.	49							
50		51		52							

**Bene aziendale**  
La presente casella deve essere barrata in presenza di immobili intestati al *de cuius* che costituiscono bene aziendale (come nel caso di una ditta individuale, in relazione alla quale occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l'intero valore).

**Discordanza dati intestatario**  
Barrare la casella se c'è una discordanza tra i dati del soggetto intestatario del fabbricato in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto. In questi casi va compilato il Quadro EI, dove va specificato il motivo della discordanza e menzionati gli estremi degli atti o delle successioni pregresse che giustificano l'intestazione catastale e i diritti in capo al *de cuius*.

**Passaggi senza atti legali**  
Barrare la casella se ci sono passaggi intermedi non convalidati da atti legali. In questi casi va compilato il Quadro EI, in cui sono richiamati i passaggi intermedi non convalidati da atti legali. In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la domanda di volture.

# La devoluzione

**QUADRO EC**  
Attivo ereditario catasto fabbricati

Mod. N.

EC1		Comune amministrativo		Codice comune			
1	2						
Indirizzo		Sezione urbana		Foglio			
3		4		5			
Particella		Subalmeno					
6		7		8			
Zona censuaria		Categoria		Lecce			
9		10		11			
Censuaria (anni, nr, art)		Censuaria (anni, nr, art)		Censuaria (anni, nr, art)			
12		13		14			
Codice dello Stato estero		Stato estero		Stato federato, provincia, contea			
15		16		17			
Immobile d'estero		Indirizzo					
18		19					
POSSESSO DEL DELINQUENTE							
20		Cod. diritto		Bene aziendale			
21		22		Imposto versato all'estero			
23		24		25			
Determinazione reddito		Valore		Valore precedente successioni, riduzioni art. 25, comma 1			
26		27		28			
Discordanza dall'italiano		Passaggi senza atti legali		Diritto di abitazione			
29		30		31			
Sezione urbana		Foglio		Particella			
32		33		34			
Subalmeno		Sezione urbana		Foglio			
35		36		37			
Particella		Subalmeno					
38		39		40			
Immobili gratuiti				Contribuzione			
41		42		43			
DEVOLUZIONE							
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Aggravazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
1	47	48	49	50	51	52	53
2	47	48	49	50	51	52	53
3	47	48	49	50	51	52	53
							54
							55

La devoluzione diventa essenziale soprattutto in ottica voltura automatica essendo necessario indicare le singole quote trasferite ai singoli riceventi ma è anche importante per il corretto collegamento delle agevolazioni/riduzioni agli eredi richiedenti/aventi diritto

## CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DEVOLUZIONE

Le istruzioni alla compilazione della sezione "Devoluzione", contenute in questo paragrafo, sono comuni a tutti i quadri della dichiarazione in cui essa è presente, pertanto occorre seguire le seguenti indicazioni tutte le volte in cui è necessario compilare tale sezione.

### Devoluzione

In questa sezione devono essere indicate per il singolo cespite le quote di ripartizione fra i soggetti aventi diritto all'eredità. Non devono essere indicati i dati riferiti al soggetto beneficiario che ha rinunciato all'eredità, seppur indicato nel quadro EA.

### Rigo N. - Mod. N.

Riportare il numero del rigo ed il numero progressivo del modulo del QUADRO EA in cui è stato indicato il soggetto beneficiario a cui la quota è devoluta.

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Agevolazioni/riduzioni

DEVOLUZIONE									
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1		
1	27	28	29	30	31	32	33	34	
2	27	28	29	30	31	32	33	34	
3	27	28	29	30	31	32	33	34	35 Continuazione

## ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

CODICE DA INSERIRE	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI
A	beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione);
B	terreni agricoli e montani (art. 14, comma 2, L. n. 383/2001);
C	terreni agricoli 'compendio unico' in zone montane;
D	aziende o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili);
E	terreni agricoli "compendio unico" generale;
M	fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo;
N	boschi in terreni montani;
G	terreni/Aziende Agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali;
P	abitazione 'prima casa';
Z	abitazione contigua;
X	pertinenza 'prima casa';
Y	pertinenza relativa alla 'prima casa' che già è nella titolarità dell'avente diritto.
H	Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi sismici)

N.B. Al termine "Contiguo" equivale il termine "Parte dell'unione civile".

### Riduzioni art. 25, comma 1, del Tus

Nei casi di successione aperta entro cinque anni da altra successione che ha per oggetto gli stessi beni e diritti, indicare il relativo codice numerico:

'1' - se la successione è aperta entro un anno dalla precedente successione;

'2' - se la successione è aperta entro due anni dalla precedente successione;

'3' - se la successione è aperta entro tre anni dalla precedente successione;

'4' - se la successione è aperta entro quattro anni dalla precedente successione;

'5' - se la successione è aperta entro cinque anni dalla precedente successione.

Se nella successione non sono compresi tutti i beni ed i diritti oggetto della precedente successione, oppure ne sono compresi anche altri, la riduzione verrà applicata sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi nella precedente successione.

# Tipologie di agevolazioni

Per i trasferimenti di alcune tipologie di beni sono state previste delle agevolazioni per la determinazione delle imposte da autoliquidare, nonché riduzioni dell'imposta di successione.

Occorre dunque distinguere tra i beni esentati da imposta di successione o dalle ipocatastali (esenti o da versarsi in misura fissa) e i beni per cui è prevista solo una riduzione percentuale dell'imposta di successione.

Per fruire delle suddette agevolazioni/riduzioni peraltro occorre essere in possesso di specifici requisiti da indicare in successione e da autocertificare o allegare nella documentazione.

**QUADRO SINOTTICO DELLE AGEVOLAZIONI  
IN MATERIA DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE, IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE  
(I = Ipotecaria; C = Catastale; S = Successione)**

TIPOLOGIA	CODICE	AGEVOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	BENEFICIARI
Abitazione 'prima casa'	P, Z, X, Y	I = imposta fissa	art. 69 L. 342/2000; art. 1 Tariffa del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali	qualsiasi soggetto
		C = imposta fissa		
Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali	G	I = imposta fissa	art. 14 L. 441/1998, art. 4-bis D.Lgs. 228/2001	Coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale < 40 anni; ascendente, discendente entro 3° grado
		C = esente		
		S = esente		
Fondi rustici in territori montani	M	I = imposta fissa	art. 9 DPR 601/1973 comma 2	coltivatore diretto
		C = esente		
Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo	M	I = imposta fissa	art. 9 DPR 601/1973 comma 5	qualsiasi soggetto
		C = esente		
Boschi in terreni montani	N	S = esente	art. 9 DPR 601/1973 comma 5	ascendente, discendente, coniuge
Terreni agricoli 'compendio unico' in zone montane	C	I = esente	art. 5-bis L. 97/1994	coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale
		C = esente		
		S = esente		
Beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)	A	S = esente	art. 13 comma 1 del Tus	qualsiasi soggetto
Aziende (rami di esse, quote sociali e azioni)	D	I = esente	art. 3 c. 4-ter del Tus; artt. 1, c. 2; 10, c. 3 del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali; art. 1 c. 3 L. 244/2008	discendente e coniuge
		C = esente		
		S = esente		
Terreni agricoli "compendio unico" generale	E	I = esente	art. 5-bis D.Lgs. 228/2001	coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale
		C = esente		
		S = esente		
Terreni agricoli e montani	B	Minor valore tra il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sui terreni e il totale del loro valore fiscale	art. 14 comma 2 della L. 383/2001	qualsiasi soggetto
Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi sismici)	H	I = imposta fissa	D.L. 17/10/2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016, n. 229	qualsiasi soggetto
		C = imposta fissa		

**Eliminata  
Maggio 2018**

CODICI RIDUZIONI	
1 - 2 - 3 - 4 - 5	beni ricaduti in precedenti successioni entro cinque anni;
L	beni culturali (vincolo posteriore all'apertura della successione);
R	fondi rustici;
F	immobili di impresa artigiana familiare;
Q	aziende, quote società di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti

N.B. Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".

## Codici riduzione

QUADRO SINOTTICO DELLE RIDUZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

TIPOLOGIA	CODICE	RIDUZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	BENEFICIARI
Beni in precedente successione entro 5 anni	1 - 2 - 3 - 4 - 5	<i>dal 50% al 10%</i>	art. 25 comma 1 del Tus	eredi / legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente
Beni culturali (vincolo posteriore alla apertura della successione)	L	50%	art. 25 comma 2 del Tus	Qualsiasi soggetto
Fondi rustici	R	40% (fino a valore di euro 103.291,00)	art. 25 comma 3 del Tus	Coniuge, parenti in linea retta, o a fratelli o a sorelle del de cuius a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell'ambito di famiglia diretto - coltivatrice
Immobili di impresa artigiana familiare	F	40% (fino a valore di euro 103.291,00)	art. 25 comma 4 del Tus	Coniuge, parenti in linea retta entro 3° grado
Aziende, quote società di persone, beni strumentali in Comuni montani < 5.000 abitanti nonché in frazioni con meno di 1000 abitanti	Q	40%	art. 25 comma 4 bis del Tus	Coniuge, parenti entro 3° grado

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
 Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## I quadri mobiliari

L'attivo mobiliare deve essere caricato nei seguenti quadri:

- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti.



## QUADRO EO: azioni, titoli, quote di partecipazione

La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

- a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
- b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale, non quotati in borsa, nonché per le quote di società non azionarie, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12;
- c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
- d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza desunto da altri elementi certi.

## Attività esenti quadro EO

I titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i BOT, CCT, BPT, CTZ, etc. nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ad es. i titoli emessi da Enti e Organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (es. obbligazioni emesse in Italia da BEI, CECA, EURATOM), Buoni postali in quanto garantiti dallo Stato (art. 5 comma 7 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326), quote di fondi comuni di investimento per la proquota investita in titoli dello Stato Italiano (circolare ministeriale n. 37 del 15 febbraio 1999), pronti contro termine su titoli di Stato (circolare n. 149 del 28.07.2000).

# Quadro EO

## Titolo

Indicare:

- '1' per il titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;
- '2' per il titolo non quotato in borsa;
- '3' per il titolo esente da imposta di successione compreso nell'attivo ereditario (ad es. titoli di stato, buoni postali);
- '4' per i fondi comuni d'investimento.

## QUADRO EO

Azioni - Obbligazioni - Altri titoli - Quote sociali

Mod. N.

<b>EO1</b>		Codice fiscale della società		Quantità	Codice titolo		
1	2			3	4		
Descrizione titolo							
5							
Tipo documento		Data documento		Possesso dal defunto			
6		7 giorno	8 mese	9 anno	10		
Cod. dritto		Valore	Valore esente	Bene esente	Imposta versata all'estero		
10	11		12	13	14		
		,00			,00		
DEVOLUZIONE							
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. dritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
15	16	17	18	19	20	21	22
2	15	16	17	18	19	20	21
3	15	16	17	18	19	20	21
							22
							23

## Tipo documento

Indicare la tipologia di documento da cui risulta il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto. In particolare indicare:

- '1' se si tratta di bilancio (indicare la data nel campo successivo);
- '2' se si tratta di inventario (indicare la data nel campo successivo);
- '3' se si tratta di altro documento diverso dal bilancio o inventario.

## Quadro EP – Aeromobili

In questo quadro devono essere riportati gli aeromobili che non fanno parte di aziende, con l'indicazione del tipo di modello, della marca, dell'anno e del paese di costruzione, dell'anno e del numero di immatricolazione.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall' ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo (legge 25 marzo 1985, n. 106).

# Quadro EP

Mod. N.         

QUADRO EP Aeromobili		EP1		Anno di costruzione	
1		2		3	
4	5	6	7	8	9
Possesso del defunto		Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
/		8	9	10	11
				,00	,00
3		12	13	14	

**Marca e modello**  
Per gli aeromobili italiani, il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

**Nazionalità**  
Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel Registro Aeronautico Italiano, gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

- allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. Gli aeromobili iscritti nel Registro Aeronautico Italiano (RAI), hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

## Quadro EQ - Navi e imbarcazioni

In questo quadro devono essere riportate le navi o le imbarcazioni che non fanno parte di aziende. Nel quadro devono essere indicati il tipo di unità, la nazionalità, la sigla dell'ufficio d'iscrizione, l'anno e il numero d'iscrizione presenti nel libretto di immatricolazione, l'anno di costruzione, lunghezza e stazza. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e nei sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.

Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

# Definizione

Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, all'articolo 3, stabilisce che:

*“1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:*

*a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;*

***b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;***

***c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);***

*d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).”*

# Quadro EQ

**Tipo unità**  
Indicare:  
'1' se la nave o l'imbarcazione è a vela;  
'2' se la nave o l'imbarcazione è a motore.

QUADRO EQ									
Navi e imbarcazioni									
EQ1									
Tipo unità	Nazionalità		Sigla ufficio di iscrizione		Anno d'iscrizione		Numero iscrizione		
1	2		3		4		5		
Anno costruzione			Lunghezza (in centimetri)		Stazza				
6			7		8				
Possesso dal defunto		Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero		Valore		Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25, comma 1	
9		10	11	12		13		14	
/						,00		,00	
DEVOLUZIONE									
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE			Cod. diritto	Valore quota		Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
1	16	17	18	19	20	21		22	23
	/								
2	16	17	18	19	20	21		22	23
	/								
3	16	17	18	19	20	21		22	23
	/								24

**Lunghezza (in centimetri)/Stazza**  
Per il tipo di unità a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri.  
Per il tipo di unità a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate.

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
 Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## Quadro ER - Rendite, crediti e altri beni

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime del vincolo.

In relazione ai crediti, rientrano in successione:

- i crediti fruttiferi;
- i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione;
- i crediti in natura.

Rientra nei diritti di credito anche il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle imposte sui redditi. Il valore del suddetto diritto di credito è determinato in base al valore, alla data dell'apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall'ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16 TUS).

## Tipologia di cespiti

CODICE DA INSERIRE	TIPOLOGIA DI RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI
BI	beni inventariati.
CR	crediti, rimborsi fiscali*, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente.
DN	denaro, gioielli e mobilia non inventariati.
GD	cosa genericamente determinata** art. 653 c.c.
AB	altri beni.

## Codice BI

In collegamento al Codice BI vanno inseriti **ESCLUSIVAMENTE** i beni inventariati ovvero:

- Inventari delle cassette di sicurezza;
- Inventario analitico ex art. 769 c.c.

# Codice CR - rendite

## Valore

Indicare la base imponibile delle rendite, dei crediti e degli altri beni, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto (articoli 17, 18, e 19 del Tus).

RENDITE E PENSIONI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Rendita perpetua o a tempo indeterminato	Applicando il moltiplicatore (previsto dall'art. 17 TUS) periodicamente aggiornato con apposito Decreto Ministeriale.*
Rendita o pensione a tempo determinato	Valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse corrente** (il valore così determinato non può essere superiore a quello che si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo indicate al punto precedente per la rendita perpetua o a tempo indeterminato).
Rendita o pensione vitalizia	Valore ottenuto moltiplicando l'annualità per il coefficiente, previsto nell'Allegato al testo unico sull'imposta di registro (Tur - DPR n. 131 del 26 aprile 1986), applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte la rendita deve cessare.

\* Ad esempio, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2015) il moltiplicatore è pari a cinquecento volte l'annualità.

\*\* Ad esempio, il saggio legale d'interesse è stato fissato, con D.M. 11 dicembre 2015, nella misura dello 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza 1 gennaio 2016. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

**Nei casi di rendite o di pensioni a tempo determinato:** se è prevista la cessazione prima della scadenza per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa dal beneficiario, il valore non può essere

superiore a quello si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo previste per la rendita o pensione vitalizia, con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

**Nei casi di rendite o di pensioni vitalizie, costituite congiuntamente a favore di più persone,** per il calcolo del valore si deve tener conto:

- dell'età del meno giovane dei beneficiari, se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi;
- dell'età del più giovane dei beneficiari, se vi è diritto di accrescimento fra loro;
- se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.

# Codice DN - Denaro gioielli e mobilia

**Denaro, mobilia e gioielli** si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN).

Pertanto:

- a) Se nella dichiarazione di successione **non è indicato alcun importo** per denaro, mobilia o gioielli, l'Ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;
- b) Se nella dichiarazione di successione **è indicato un importo inferiore** al dieci per cento del valore netto dell'asse ereditario, l'Ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell'importo necessario al raggiungimento dell'ammontare previsto dalla presunzione.
- c) Se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un **ammontare superiore** al dieci per cento, l'Ufficio non applicherà nessuna maggiorazione.

Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l'esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell'inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.

L'inventario deve essere redatto a norma degli art. 769 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modifiche.

ALTRI BENI MOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Beni e diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli indicati nei precedenti quadri della dichiarazione*	Il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

\* Per l'usufrutto e l'uso si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) del T.u.s.

## Codice GD - legato

Il legato di cosa genericamente determinata (cod. GD) – art 653 cod. civ. - si verifica quando, ad esempio, il de cuius, vedovo, dispone della propria successione con testamento olografo nel quale istituisce eredi universali i propri tre figli e lega una somma di danaro ad un altro soggetto.

Nell'asse ereditario si rinvencono solo immobili senza un conto corrente. Gli eredi (salva la facoltà di rinunciare all'eredità) devono esporre la situazione in dichiarazione nel seguente modo (trattandosi di un legato obbligatorio):

**nel quadro EA deve essere indicato il legatario** mentre il suo diritto di credito, che deriva dal **legato**, deve essere indicato nel presente quadro **con il codice GD**.

Dato che si tratta di un credito che non fa parte dell'attivo ereditario, ma grava direttamente sugli eredi, esso **non deve essere indicato nel quadro EE**.

*NB. Nelle Istruzioni in vigore dal 15 Marzo 2018 è specificato che detto legato non è deducibile.*

## Codice AB

Con il codice AB devono essere indicati in via residuale tutti i beni mobili che non rientrano nei campi precedenti.

Ad esempio beni mobili con documentazione di proprietà; beni mobili vincolati culturalmente ecc.

# Quadro ER

## QUADRO ER Rendite, crediti e altri beni

Mod. N.

ER1								
1	2							
Tipo di capitale		Descrizione						
		3	4	5	6	7	8	9
		Possesso dal defunto	Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore	Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25, comma 1	
						,00	,00	,00
DEVOLUZIONE								
		QUOTA DI DEVOLUZIONE			Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
Rigo N.	Mod. N.	12	13	14	15	16	17	
1								
2								
								Continuazioni
								18

CODICE DA INSERIRE	TIPOLOGIA DI RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI
BI	beni inventariati.
CR	crediti, rimborsi fiscali*, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente.
DN	denaro, gioielli e mobili non inventariati.
GD	cosa genericamente determinata** art. 653 c.c.
AB	altri beni.

# I quadri ES ed ED donazioni e passività

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## Quadro ES: donazioni e liberalità

Nel Quadro ES vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari.

L'indicazione delle donazioni pregresse avviene ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all'erede o al legatario; il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e legatari, comprese le donazioni presunte (art.1, comma 3 TUS).

Il valore delle donazioni deve essere attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.



## Corte di Cassazione 24940/2016

Con sentenza n. 24940 del 2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato la abrogazione dell'istituto del coacervo con decorrenza addirittura dall'entrata in vigore dell'art.69 L. 342/2000 avvenuta a fine 2000.

In sostanza la Cassazione sostiene che nel nostro ordinamento non esiste più l'istituto del cosiddetto "coacervo delle donazioni" a far tempo dall'entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell'articolo 69, legge 342/2000, che introducendo le aliquote fisse dell'imposta di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive abrogò implicitamente le norme del testo unico sul coacervo.

LO STESSO CONCETTO è POI STATO RIPRESO DA CASSAZIONE ORDINANZA N.22738 DEL 20.10.2020

## Abrogazione implicita del coacervo

La disciplina sul coacervo, sostiene la Cassazione, aveva motivo di esistere in un sistema di tassazione in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era organizzata in forma progressiva: in sostanza, il cumulo/coacervo delle pregresse donazioni in caso di ulteriore donazione o in caso di successione ereditaria, la era finalizzato ad evitare l'elusione che sarebbe conseguita a un artificioso spezzettamento di donazioni durante la vita del de cuius, utili per continuare ad approfittare degli scaglioni esenti o di aliquota ridotta. Il fine dunque non era di tassare di nuovo (in sede di successiva donazione o in sede di eredità) il valore fatto oggetto di coacervo, ma solo di stabilire le aliquote applicabili (appunto progressive all'aumentare del valore trasferito) al valore donato nella donazione successiva o al valore della massa relitta dal defunto come sua eredità.

La norma sul coacervo dunque, ex articolo 8, comma 4, D.lgs. 346/1990, prevedeva l'obbligo «ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7». Determinazione di aliquota ex art. 7 (poi anche formalmente abrogato per la parte che interessa la questione dall'articolo 2 c. 50 della legge 286/06) naturalmente superata con l'introduzione della tassazione proporzionale in luogo di quella progressiva.

# Quadro ED – le passività

**DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**  
 Agenzia Entrate

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

**QUADRO ED**  
 Passività e altri oneri

Mod. N. [ ] [ ] [ ]

**ED1**

Tipo [ ] Descrizione [ ] Data documento [ ] giorno [ ] mese [ ] anno [ ]

Quota defunto [ ]

**PROGRESSIVO CESPITE**

Quadro	Rigo N.	Mod. N.	Valore
1	11	12	13
2	11	12	13
3	11	12	13

**RIPARTIZIONE**

Rigo N.	Mod. N.	Valore quota
1	11	12
2	11	12
3	11	12

**PROGRESSIVO CESPITE**  
 Quadro – Rigo N. – Mod. N.  
 I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l'acquisto di beni o diritti compresi nell'attivo ereditario.

Se è stato indicato il codice:

- '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario)
- '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito)
- '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese)
- '7' (Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale), occorre indicare il quadro, il rigo e il modulo relativo al corrispondente cespite di riferimento (ad esempio: per il Tipo '3' -mutuo ipotecario- indicare il quadro EC, il rigo corrispondente dove è indicato l'immobile per il quale è stato contratto il mutuo e il numero di modulo).

**Tipo**  
 Nella casella indicare uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di debito contratto ed alle condizioni, previste dalla normativa di riferimento, che li rende deducibili:

CODICE DA INSERIRE	PASSIVITÀ O ALTRI ONERI
1	Spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi.
2	Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.
3	Mutui, contratti per l'acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario.
4	Debiti verso aziende o istituti di credito (saldo passivi su conti correnti). Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all'incasso nei quattro giorni prima dell'apertura della successione.
5	Debiti inerenti l'esercizio di imprese. * Tali debiti sono deducibili se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono deducibili quelle somme che risultano nelle scritture contabili dei creditori.
6	Debiti cambiari
7	Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione.
8	Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.
9	Debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore a tale data.
10	Somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi).
11	Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso. In questo caso non vanno compilati i campi 'Quota del defunto' e 'Progressivo cespite'
12	Altre passività

\* Si ricorda che in questa categoria non devono essere ricomprese le passività aziendali al netto delle quali è stato calcolato il valore dell'azienda indicato nel quadro EN e che, pertanto, sono già state escluse nella determinazione della base imponibile dell'imposta di successione.

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
 Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# IL QUADRO EE – prospetto riepilogativo dell'attivo ereditario ed il QUADRO EF – liquidazione imposte da autoliquidarsi

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Quadro EE/EF

**DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**  
GRUPPO S.p.A. n.tra.te

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

**QUADRO EE** Prospetto riepilogativo asse ereditario  
**QUADRO EF** Liquidazione delle imposte ipotecarie e altri tributi  
**QUADRO EG** Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive

QUADRO EE		VALORE
Attivo ereditario	EE1 Totale valore immobili	,00
	EE2 Totale valore aziende	,00
	EE3 Totale valore azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali	,00
	EE4 Totale valore aeromobili, navi e imbarcazioni	,00
	EE5 Totale valore altri beni	,00
	EE6 Totale (somma da EE1 a EE5)	,00
	EE7 Totale passiva	,00
	EE8 Totale valore asse ereditario netto (differenza tra EE6 e EE7)	,00

QUADRO EF		VALORE	IMPOSTA
<b>Sezione I</b>			
<b>Imposta ipotecaria</b>			
EF1	Valore complessivo quote relative ad immobili assoggettati ad imposta proporzionale	,00	,00
EF2	Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione G	,00	,00
EF2a	Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione G1	,00	,00
EF3	Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione H	,00	,00
EF3a	Valore complessivo quote di beni conferiti in trust in favore di persone con disabilità	,00	,00
EF4	Numero immobili "prima casa", valore complessivo quote immobili con agevolazioni "P", "X", "Y", "Z" e relativo importo	N	,00
EF5	Imposta ipotecaria dovuta (somma di col. 2 dei righi EF1, EF2, EF2-a, EF3, F3 bis e di col. 3 del rigo EF4)	,00	,00
EF6	Imposta ipotecaria già versata	,00	,00
EF7	Credito d'imposta da utilizzare per l'imposta ipotecaria	,00	,00
EF8	Imposta ipotecaria da versare (righi EF5 - EF6 - EF7)	,00	,00
<b>Sezione II</b>			
<b>Imposta catastale</b>			
EF9	Valore complessivo quote relative ad immobili assoggettati ad imposta catastale proporzionale	,00	,00
EF9a	Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione B	,00	,00
EF10	Imposta relativa a quote di immobili assoggettati ad imposta catastale fissa	,00	,00
EF10a	Valore complessivo quote di beni conferiti in trust in favore di persone con disabilità	,00	,00
EF11	Imposta catastale dovuta (somma di col. 2 dei righi EF9, EF9-a, EF10 ed EF10-a)	,00	,00
EF12	Imposta catastale già versata	,00	,00
EF13	Credito d'imposta da utilizzare per l'imposta catastale	,00	,00
EF14	Imposta catastale da versare (differenza tra EF11 - EF12 - EF13)	,00	,00
<b>Sezione III</b>			
<b>Tassa ipotecaria</b>			
EF15	Numero circoscrizioni di pubblicità immobiliare	N	,00
<b>Sezione IV</b>			
<b>Imposta di bollo</b>			
EF16	Numero circoscrizioni di pubblicità immobiliare	N	,00
<b>Sezione V</b>			
<b>Tributi speciali</b>			
EF17	Formalità ipotecarie	N	IMPORTO
EF18	Copia conforme all'originale	N	IMPORTO
<b>TOTALE DA VERSARE</b>			
EF19	Somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2		
<b>Sezione VI</b>			
<b>Sanzioni e interessi</b>			
EF20	Imposta ipotecaria	SANZIONI	INTERESSI
EF21	Imposta catastale		
EF22	Tassa ipotecaria		
EF23	Imposta di bollo		
EF24	Totale da versare		
<b>QUADRO EG</b>			
Le dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445			
EG1	Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, dello stato di famiglia del defunto, eredi e legatari		N
EG2	Testamento		
EG3	Inventario		
EG4	Certificazione imposta versata all'estero		
EG5	Documenti comprovanti povertà		
EG6	Albero genealogico		
EG7	Documento identità		
EG8	Altro		
EG9	Prima casa (P, X, Y, Z)		
EG10	Termini agricoli in comunità montana (C), Aziende (D), Termini agricoli "compendio unico" (E)		
EG11	Beni culturali (A), Beni culturali (L), Aziende, quote società di persone, ecc. (G), Beni precedenti successioni entro cinque anni (1-2-3-4-5)		

**QUADRO EE – Prospetto riepilogativo asse ereditario.**

In questo quadro va riportato il totale dell'attivo ereditario della successione.

**QUADRO EF – Liquidazione imposte.**

Nel quadro EF vengono riepilogate le imposte dovute in autoliquidazione che verranno addebitate sull'IBAN indicato.

# Documenti e autocertificazioni

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Introduzione

Con il nuovo modello viene chiarito quali sono i documenti da allegare obbligatoriamente (caso per caso) e quelli facoltativi, restando poi possibile allegare nel quadro residuale tutti i documenti aggiuntivi che si ritiene opportuno fornire alla agenzia.

La novità più importante è data dall'**estensivo uso delle autocertificazioni** (sia da parte del dichiarante che, in forma documentale, da parte degli altri eredi/chiamati), utilizzabile ogni volta che il documento è già nel possesso dell'amministrazione.

In particolare le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti i dati e le informazioni necessarie a risalire ai relativi documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Al contrario tutti i documenti che non sono in possesso della Pubblica amministrazione devono essere sempre allegati alla dichiarazione di successione tramite la compilazione del quadro EG.

## I quadri dedicati

**QUADRO EG - Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da allegare alla dichiarazione** deve essere utilizzato per allegare ogni tipologia di documento necessario ai fini della corretta presentazione della dichiarazione, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai beneficiari, **diversi dal dichiarante**.

### **QUADRO EH - dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni**

deve essere utilizzato **da chi presenta il modello**, per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà da allegare alla dichiarazione di successione, nonché per richiedere l'applicazione delle agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali e le riduzioni dell'imposta di successione.

# QUADRO EG - Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da allegare alla dichiarazione

Il quadro viene utilizzato per allegare ogni tipologia di documento necessario ai fini della corretta presentazione della dichiarazione, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai beneficiari, **diversi dal dichiarante** (che dovrà, invece, compilare il quadro EH)

La documentazione da allegare deve avere una bassa risoluzione (200x200dpi, colore Bianco e Nero), purché leggibile, nonché **deve** essere in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b oppure TIF e/o TIFF.

## QUADRO EG

Le dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445		N.
EG1	Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, dello stato di famiglia del defunto, eredi e legatari	<input type="checkbox"/>
EG2	Testamento	<input type="checkbox"/>
EG3	Inventario	<input type="checkbox"/>
EG4	Certificazione imposta versata all'estero	<input type="checkbox"/>
EG5	Documenti comprovanti passività	<input type="checkbox"/>
EG6	Albero genealogico	<input checked="" type="checkbox"/>
EG7	Documento identità	<input type="checkbox"/>
EG8	Altro	<input type="checkbox"/>
<b>Richiesta agevolazioni imposte ipocatastali</b>		
EG9	Prima casa (P, X, Y)	<input type="checkbox"/>
EG10	Terreni agricoli in comunità montane (C), Aziende (D), Terreni agricoli "compendio unico" (E)	<input type="checkbox"/>
<b>Richiesta riduzioni imposta di successione</b>		
EG11	Beni culturali vincolo anteriore (A), Beni culturali vincolo posteriore (L), Aziende, quote società di persone, ecc. (Q), Beni precedenti in successione entro cinque anni (1-2-3-4-5)	<input type="checkbox"/>

# Quadro EH – dichiarazioni sostitutive e richieste agevolazioni

Il quadro deve essere utilizzato **da chi presenta il modello**, per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà necessarie alla registrazione della dichiarazione di successione, nonché altre informazioni utili alla liquidazione della successione.

## **SEZIONE I Dichiarazioni sostitutive**

Dichiarazioni sostitutive rese dal dichiarante.

## **SEZIONE II Agevolazione prima casa**

Deve essere utilizzata dal dichiarante per richiedere l'applicazione dell'agevolazione prima casa, avendone i requisiti.

## **SEZIONE III Richiesta utilizzo di credito d'imposta**

Deve essere compilata, se è il dichiarante a richiedere l'utilizzo del credito d'imposta derivante dall'acquisto e cessione, precedentemente all'apertura della successione, di un immobile in relazione al quale è già stata richiesta l'agevolazione 'prima casa' per il calcolo ed il pagamento dell'imposta (registro/IVA) relativa al precedente acquisto.

## **SEZIONE IV Altre agevolazioni e riduzioni**

La presente sezione deve essere utilizzata dal soggetto dichiarante per chiedere l'applicazione delle agevolazioni relative alle imposte ipotecarie e catastali nonché delle riduzioni dell'imposta di successione.

# Chiarimenti su documentazione obbligatoria

## *In ogni caso è obbligatoria l'allegazione:*

- *dell'albero genealogico (rigo EG6), dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e degli altri soggetti beneficiari, legati al defunto da vincoli di parentela;*
- *del testamento (nel caso di testamento estero occorre allegare anche la relativa traduzione).*

Inoltre, è obbligatoria l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto:

- nel caso in cui chi presenta la dichiarazione di successione è il curatore dell'eredità giacente (cod. carica 5), l'amministratore dell'eredità (cod. carica 6), l'esecutore testamentario (cod. carica 7);
- quando le informazioni riguardanti il rapporto di parentela con il defunto, presenti nel quadro EH, non sono esaustive per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia. In quest'ultimo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare, deve contenere tutti gli elementi utili al completamento della suddetta rappresentazione, anche quando a renderla è il dichiarante.

## Novità nei quadri EG/EH

Eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, da allegare alla dichiarazione, devono essere corredate dalla copia dei documenti d'identità dei soggetti che le hanno sottoscritte, anche quando vengono rese dal dichiarante, compilando il quadro EH, ma la trasmissione del modello non viene effettuata direttamente da quest'ultimo (ad es. tramite intermediario).

E nuovamente, nel quadro EH:

*“Se il modello non viene trasmesso direttamente dal dichiarante occorre allegare la copia del documento d'identità di quest'ultimo.”*

# Documenti da allegare e conservare

## QUALI DOCUMENTI OCCORRONO

Con la dichiarazione di successione devono essere presentati anche i seguenti documenti, allegandoli tramite il quadro EG:

- l'albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela.
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto. L'allegazione è obbligatoria nel caso in cui chi presenta la dichiarazione è il curatore dell'eredità giacente (cod. carica 5), l'amministratore dell'eredità (cod. carica 6), l'esecutore testamentario (cod. carica 7) nonché in tutti quei casi in cui le informazioni riguardanti il rapporto di parentela con il defunto, presenti nel quadro EH, non siano esaustive per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia. In quest'ultimo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve contenere tutti gli elementi utili al completamento della suddetta rappresentazione.

### Qualora ne ricorrano le condizioni:

- la copia dei documenti di prova delle passività;
- la copia autentica del documento, avente data anteriore all'apertura della successione, comprovante i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, ovvero del provvedimento giurisdizionale definitivo. Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme "dichiarazione di sussistenza di debito" presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5);
- i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire;
- la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne (vedi Allegato 2) anche a seguito di particolari disposizioni normative emanate in relazione a calamità naturali o di altri eventi eccezionali;
- la richiesta di riduzioni sull'imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne (vedi Allegato 2);
- la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui richiedere l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112 (trust in favore delle persone con disabilità) in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti (vedi relative istruzioni);
- la copia dell'ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante le attività e passività dell'azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione;
- in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, da cui è regolata la successione;
- la copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- le copie degli inventari richiesti dalla legge (come ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell'Agenzia delle entrate);
- i certificati di morte di soggetti deceduti all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;

- i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- la documentazione comprovante l'eventuale imposta pagata all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale;
- la copia del documento d'identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione (qualora rese dai beneficiari diversi dal dichiarante);
- la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale.

*Gli atti redatti nella lingua straniera vigenti nei territori in cui per legge è riconosciuto il "bilinguismo" non hanno bisogno di essere tradotti se presentati agli uffici territoriali di competenza che fanno parte dei suddetti territori (ad esempio nella provincia di Bolzano - articolo 11, commi 5 e 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).*

### Inoltre, è opportuno allegare alla dichiarazione:

- la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- la copia dell'atto di rinuncia all'eredità;
- la copia dell'atto costitutivo dell'unione civile;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione urbanistica dei terreni.

Per presentare i suddetti documenti, qualora previsto, il dichiarante può compilare il quadro EH che consente di rendere agevolmente tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie (vedi relative istruzioni alla compilazione). Se quest'ultime si riferiscono a documenti già in possesso della pubblica amministrazione, non è necessario allegare tale documentazione alla dichiarazione di successione.

Se a rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio è uno dei beneficiari diversi dal dichiarante, oppure non rientrano nelle casistiche previste nel quadro EH, queste dovranno essere allegare alla dichiarazione di successione tramite la compilazione del quadro EG.

Le dichiarazioni devono contenere tutti i dati e le informazioni necessarie a risalire ai relativi documenti già in possesso della Pubblica amministrazione.

Tutti i documenti che non sono in possesso della Pubblica amministrazione devono essere sempre allegati alla dichiarazione di successione tramite la compilazione del quadro EG.

# La voltura automatica

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## La voltura telematica automatica

Una delle importanti novità del modello è la possibilità di eseguire le volture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente.

Sono **escluse** e quindi presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione le domande di volture catastali riguardanti gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del **Libro Fondiario** e per quelli gravati da **oneri reali**, nei casi di **trust** e di **eredità giacente o eredità amministrata**.



# La procedura di registrazione a Entratel ed invio telematico come intermediario

# L'iscrizione ad Entratel

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Iter di iscrizione a Entratel e abilitazione all'invio telematico

Il professionista, che appartiene alle categorie professionali abilitate come intermediari all'invio telematico delle dichiarazioni di successione, tra cui gli avvocati, deve però preliminarmente procedere ad ottenere l'iscrizione/abilitazione Entratel.

Questo l'iter:

1. Iscrizione a Entratel e ricezione password;
2. Predisposizione del desktop telematico sul proprio computer
3. Installazione di Entratel e dei software di controllo dell'AE
4. Predisposizione ambiente di sicurezza

# 1. Iscrizione a Entratel

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/ModAbilitazEn.jsp>. The page title is "Richiesta di abilitazione Entratel". The breadcrumb trail is "Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) / [Registrazione ai servizi telematici](#) / Richiesta di abilitazione Entratel".

**Richiesta di abilitazione Entratel**

**Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:**

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
2. presentare il Modulo di richiesta:
  - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  - ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

**Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:**

1. presentare il Modulo di richiesta:
  - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "[Ricerca PEC per istanze di variazione utenza](#)".

**Link correlati**

- [I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf](#)
- [Maggiori informazioni sui servizi disponibili](#)
- [Informativa sulla privacy](#)
- [Richiedi il Pin in ufficio o per telefono](#)
- [Prenotazione appuntamenti](#)

The browser's taskbar at the bottom shows the system clock as 16:51 on 15/03/2018.

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)



# 1. Creazione password personali

Il miglior servizio possibile Geo Network srl utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizziamo l'uso delle cookies.

**agenzia entrate**

## Conferma primo accesso

I dati forniti nella sezione sottostante fanno riferimento alla seguente busta: **90282660** assegnata al codice fiscale: **GRBGPP04P01D969L**.

I dati nella sezione 1 consentono la **configurazione del modem** per l'accesso alla rete privata

I dati nella sezione 2 consentono l'accesso all'area riservata del sito WEB

I dati nella sezione 3 rappresentano il Codice PIN

	Utente	Password
SEZIONE I	BGH6HHK3	NW8A8L2
SEZIONE II	B3344553	NERBLAA2
SEZIONE III	DA68B7A699069D22BB9E	

A questo punto abbiamo nome utente e password (che cambieremo effettuato il primo accesso) e codice PIN (che servirà sempre seppur rimodulato come vedremo per l'accesso ad Entratel)

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## 2. Acquisizione desktop telematico

A questo punto bisogna scaricare l'applicazione desktop telematico sul computer e procedere poi alla creazione dell'ambiente di sicurezza.

In fase di prima installazione si dovrà installare oltre al desktop telematico anche Entratel ed il software di controllo del modello di dichiarazione di successione.

## 2. Desktop telematico


### DESKTOP TELEMATICO

Desktop Telematico è un'applicazione gratuita distribuita dall'Agenzia delle Entrate che consente, all'interno di un unico contenitore, la gestione e l'utilizzo delle varie applicazioni distribuite dall'Agenzia ed installate dall'utente sulla propria postazione di lavoro.

A seguito della prima attivazione, l'applicazione Desktop telematico è priva di contenuti. Pertanto è necessario procedere con l'installazione delle applicazioni e dei moduli di controllo di proprio interesse.


Le nuove applicazioni e i moduli di controllo possono essere installati seguendo tre diversi metodi:

1. mediante l'utilizzo della funzionalità Installa nuovo software presente nel menu *Help* dell'applicazione *Desktop Telematico*.




## 2. Installazione applicativo

2. selezionando la voce *Desktop Telematico* dal menu *Applicazioni* e successivamente selezionando la voce *Installa nuovo software*




## 2. Scelta portale

3. oppure selezionando la funzione *Applicazioni* dalla *Pagina di Benvenuto* del *Desktop Telematico*.



### 3. Acquisizione software di controllo tramite Entratel



### 3. Creazione ambiente di sicurezza

Installato il desktop telematico, Entratel e i software di controllo che ci interessano dovremo infine completare la creazione dell'ambiente di sicurezza.

Esso ci servirà, insieme alle password, per fare gli invii telematici.

Ecco un tutorial per come procedere alla creazione dell'ambiente di sicurezza: [Tutorial Geo Network - iscrizione entratel e predisposizione ambiente di sicurezza](#)

# Desktop pronto al lavoro

A questo punto avendo:

- fatto iscrizione Entratel;
  - scaricata applicazione desktop telematico con dentro entratel e software di controllo successioni;
  - creato ambiente di sicurezza,
- siamo pronti per procedere all'invio telematico dei modelli unici.

# L'invio telematico da parte dell'intermediario


## Generazione file .suc

Per l'invio telematico è necessario generare il file con estensione .SUC che dovrà passare dal Desktop Telematico per il controllo dell'Agenzia e il successivo invio.

In fase di prima installazione si dovrà installare il Desktop Telematico (una volta in possesso delle password di Fisconline o Entratel) e il software di controllo delle dichiarazioni di successione.


Dalla volta successiva basterà aprire il Desktop e selezionare «controlla», «caricare il file e procedere a controllo», «trasformazione del file» e «invio».

# Esporta file XML



Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# File esportato




# Apertura Desktop Telematico



Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Inserimento password




Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Apertura applicazioni




Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Apertura Entratel




Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Controllo file




Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Scelta file da controllare




Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Controllo e creazione file



# Controllo non giunto a buon fine



# Controllo con errori bloccanti

Desktop Telematico

File Applicazioni Sicurezza Documenti Ricevute Strumenti Sito web Help

Archivio Documenti

Benvenuto in Entratel Controlla singolo file RSSSFN40R10E542X\_SUC13.dgn

Visualizza Diagnostico

=====

Dichiarazione relativa a: RSSSFN40R10E542X

(\*\*\*)

Modulo 1  
riduzioni imposta di successione - Allegato EG 10 Obbligatorio in presenza di agevolazioni uguali a C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM per soggetti diversi dal dichiarante

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

\*\*\*\*\*

RIEPILOGO

* Totale dichiarazioni elaborate :	1
* di cui:	
* scartate per errori bloccanti :	1
* scartate per non rispondenza :	0
* con errori confermati :	0
* con segnalazione di anomalia :	0
* senza segnalazioni :	0

\*\*\*\*\*

Crea Pdf...

Avv. Francesca Micheli

www.studiolegalemichelidapozzo.com

Info: avv.francescamicheli@libero.it

Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com

10:04 24/05/2017

# Modifica richiesta

The screenshot shows the DE.A.S. II 2017 Pro software interface for a succession case titled "Successione di ROSSI STEFANO". The main window displays a list of documents (EG) attached to the declaration. The selected document is EG10, "Richiesta agevolazioni ipo-catastali aziende". Below the list, the "Dati relativi all'allegato selezionato" section shows the document type, description, and file name. A vertical arrow points from the selected document in the list to the details section.

**DE.A.S. II 2017 Pro - [Successione di ROSSI STEFANO]**

File Modifica Visualizza Calcoli Stampe Tabelle Strumenti Finestra ?

**Quadro EG - Documenti allegati alla dichiarazione [doppio click per visualizzare]**

Non devono essere allegati alla successione tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che il dichiarante può rendere nell'apposito quadro autocertificazioni (EH), fra cui la dichiarazione sostitutiva riguardante la morte del defunto, il suo stato di famiglia, l'elencazione degli eredi e dei legatari ed il relativo rapporto di parentela. Non deve inoltre essere allegata la richiesta di agevolazioni prima casa se resa dal dichiarante beneficiario.


- 001. EG6 - Albero genealogico ("Albero genealogico")
- 002. EG9 - Richiesta agevolazioni ipo-catastali prima casa ("richiesta agevolazioni Bianchi Maria")
- 003. EG7 - Documento d'identità ("documento identità Bianchi Maria")
- 004. EG4 - Certificazione imposta versata all'estero ("imposta versata per immobile sito in Londra")
- 005. EG11 - Richiesta riduzioni imposta di successione beni culturali
- 006. EG8 - Altro ("documentazione Buoni Postali")
- 007. EG8 - Altro ("saldo conto corrente Ubi Banca")
- 008. EG5 - Documenti comprovanti passività ("documentazione saldo passivo mutuo ipotecario")
- 009. EG8 - Altro ("copia donazione a favore di Rossi Matteo")
- 010. EG8 - Altro ("dichiarazione requisiti di ruralità")
- 011. EG10 - Richiesta agevolazioni ipo-catastali aziende ("dichiarazione per agevolazione ex art. 3 c. 4 ter per Rossi Marina")**
- 012. EG7 - Documento d'identità ("documento identità Rossi Marina")

**Dati relativi all'allegato selezionato**


Tipo:	EG10 - Richiesta agevolazioni ipo-catastali aziende	<input type="checkbox"/> Converti in PDF/A
Descrizione:	dichiarazione per agevolazione ex art. 3 c. 4 ter per Rossi Marina	
File allegato:	ALLEGATO00020.PDF	

v. 2.15y MAIU NUM 10:06 24/05/2017


# Controllo positivo e creazione file da inviare



# File tra i controllati



# Autentica e trasmissione file



# Le ricevute dell'Agencia

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## Dove e come acquisire le ricevute

Le ricevute si trovano nell'area riservata Entratel sul sito dell'Agenzia delle entrate; vanno acquisite ma per essere lette devono essere importate nel desktop telematico.

# Area riservata - ricevute

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sito informativo

**Area riservata**  
Entratel

Utente:  
MCHFNC78564E463M - [REDACTED]  
MICHELI FRANCESCA

Esci

Servizi Entratel

- Servizi per
- Ricevute**
- Ricerca ricevute
- Richiesta di reinvio ricevute/file
- Ricerca invii effettuati
- Prelevare documenti
- Stampa modelli F24
- Software
- Comunicazioni
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni
- Deleghe
- Servizi Ipotecari e Catastali,

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Ricevute

## Ricevute

Le attestazioni di avvenuto ricevimento dei documenti trasmessi per via telematica all'Agenzia delle Entrate, unica prova del loro avvenuto invio, sono disponibili in questa sezione.

Le funzioni elencate qui a sinistra ne permettono la consultazione ed il download.

Con riferimento alle **dichiarazioni di successione**, la copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l'indicazione dell'ufficio territoriale competente, è resa disponibile alla voce "Prelevare documenti" di questa stessa sezione.

Barra di ricerca

Desktop 12:53 30/10/2018

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Individuazione ricevuta

Servizi per **Ricevute** | Software | Comunicazioni | MOSS | Consultazioni | Deleghe | Servizi Ipotecari e Catastali, OMI | Profilo Utente | Assistenza | Contatti

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Ricevute](#) / [Ricerca ricevute](#) / Lista ricevute

## Lista ricevute

Per visualizzare o salvare le ricevute o le eventuali comunicazioni di scarto, occorre cliccare sul simbolo corrispondente alla riga nella quale viene indicato il protocollo attribuito al file inviato. Il simbolo indica che la ricevuta non e' disponibile in quanto il file, pur essendo stato inviato dall'utente in sessione, contiene documenti autenticati da un altro utente.

Qualora nella colonna "Motivi di scarto" venga evidenziato un codice, vuol dire che l'intero file è stato scartato dal sistema: per visualizzare la causa dello scarto è necessario cliccare direttamente sul codice. Per visualizzare l'elenco di tutti i possibili motivi di scarto di una fornitura selezionare l'apposita legenda [Motivi di scarto della fornitura](#)

**N. ricevute trovate per la ricerca effettuata: 3**

Protocollo	Tipo documento	Ricevuta	Stato	Motivo di scarto della fornitura	Nome file	Data invio	Documenti			Allegato	Dettagli
							Totale	Acquisiti	Scartati		
18030811411656296	I24A0		Elaborato		_SUC1.ccf	08/03/2018	1	1	0		
<a href="#">18030811411656296</a>	SUC13		Elaborato		3_dcm.ccf	08/03/2018	1	1	0		
18030811411656296	SUCC6		Elaborato		_SUC1.ccf	08/03/2018	1	1	0		

Area riservata

Giuditta CS  
Hai un adempimento assegnato ...  
Premi QUI per avviare Giuditta CS

Scrive qui per eseguire la ricerca

Desktop 12:57 30/10/2018

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Salvataggio in "ricezione"

Salva con nome

Nome file: SUCC6LBNPLA39L22B274P\_SUC1.rcc  
Salva come: File RCC (\*.rcc)

Nome | Ultima modifica | Tipo

Protocollo	Tipo documento	Ricevuta	Stato	Motivo di scarto della fornitura	Nome file	Data invio	Documenti			Allegato	Dettagli
							Totale	Acquisiti	Scartati		
18030811411656296	I24A0		Elaborato			08/03/2018	1	1	0		
<a href="#">18030811411656296</a>	SUC13		Elaborato			08/03/2018	1	1	0		
18030811411656296	SUCC6		Elaborato			08/03/2018	1	1	0		


ricerca effettuata: 3

Quale operazione vuoi eseguire con SUCC6LBNPLA39L22B274P\_SUC1.rcc?  
Da: telematici.agenziaentrate.gov.it

Apri Salva Annulla


Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
 Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Apertura ricevuta in desktop




Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Apertura ricevuta




# Inserimento password



Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Visualizza ricevuta completa



# Visualizzazione ricevuta

The screenshot shows a web application window titled "Desktop Telematico". The left sidebar displays a file explorer with a tree view of folders and files, including "ricezione", "estri", "controllati", "ricevute", and "comprese". The main content area displays the receipt from the Agenzia Entrate, titled "SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)".

**AGENZIA ENTRATE**

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

COMUNICAZIONE DI ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (mod. SUC13).

In data 08/03/2018 alle ore 11:41 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 18030811411656296 il file LBNPLA39L22B274P\_SUC13\_dcm.ccf contenente una dichiarazione di successione.

Il file e' stato trasmesso da:  
codice fiscale : MCHFNC78564E463M  
cognome e nome : MICHELI FRANCESCA

Per il pagamento delle imposte ipotecastiche e altri tributi dovuti per la registrazione e' stato richiesto il prelievo automatico su conto corrente bancario di euro 207,99

L'esito dell'addebito sara' fornito con apposita ricevuta.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4, del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.  
Ll. 08/03/2018

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

## Prima ricevuta

La prima ricevuta attesta solo l'avvenuto invio del file alla Agenzia delle Entrate.

## Seconda ricevuta - scarto



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI SCARTO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (mod. SUC13)

In data 16/05/2017 alle ore 17:27 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo [REDACTED] il file [REDACTED].dem.ccf contenente una dichiarazione di successione.

Il file è stato trasmesso da:

codice fiscale : [REDACTED]  
cognome e nome : [REDACTED]

IL DOCUMENTO È STATO SCARTATO

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4, del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Li, 16/05/2017

Record da 000000002 a 000000028 Codice Fiscale [REDACTED]

## Seconda ricevuta – esito positivo

  
**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATE/EL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**  
**COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

COMUNICAZIONE DI ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI  
VOLTURE CATASTALI (mod. SUC1)  
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE E ALTRI TRIBUTI

Direzione provinciale di ASTI  
In data 27/01/2017 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha  
acquisito con protocollo 17012709145748099 - 000091 la richiesta di  
registrazione telematica della dichiarazione di successione  
di [redacted] successa da  
[redacted]

**DATI PRINCIPALI DELLA DICHIARAZIONE**  
Defunto: [redacted] codice fiscale: [redacted]  
Data del decesso: 15/07/2015  
Dichiarante: [redacted] codice fiscale: [redacted]  
Tipo di dichiarazione: prima  
Quadri compilati:  
EA, EB, EC, ED, EF, EG, EH, EI

Richieste volture catastali: EI  
Richiesta copia conforme della dichiarazione: NO  
Numero eredi: 1 Numero legatari: 0

**EREDI, LEGATARI E ALTRI SOGGETTI**  
Codice Fiscale Tipo soggetto  
[redacted] Erede

Numero Allegati: 1 Numero Terreni: 19 Numero Fabbricati: 3

La dichiarazione e' stata presentata il 27/01/2017 e registrata  
al volume [redacted] numero [redacted] anno 2017 il 27/01/2017.

Totale imposte ipotecarie e altri tributi dovuti: euro 1134,99

Eseguiti gli opportuni controlli sulla completezza della documentazione,  
la sua rispondenza al formato previsto e il corretto pagamento delle  
imposte, verra' resa disponibile la copia della dichiarazione con  
apposizione degli estremi di registrazione.

L'esito delle volture catastali sara' comunicato con apposita ricevuta.

In caso la pratica abbia esito positivo ai controlli formali la seconda ricevuta conterrà i dati di deposito e protocollo della pratica.

# Terza ricevuta – esito addebito



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

La banca ha eseguito l'addebito richiesto.

Intestatario/cointestatario del conto: n.f. [REDACTED]

Importo addebitato, pari a Euro 1.558,99 con valuta 31-01-2017

L1, 11/02/2017

# Quarta ricevuta – copia protocollata nel cassetto telematico

Protocollo Telematico: 170110911069209

**AGENZIA ENTRATE**

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Con questo Informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte dovute ai sensi Decreto Legislativo 21-10-1990 n. 346 " Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e successive modificazioni e integrazioni. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 17 del D.Lgs. n. 196 del 2003).

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire del servizio telematico di presentazione della dichiarazione, nonché di voltura automatizzata qualora richiesta. L'indicazione del numero di telefono di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti di scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi ai passività ai altri enti) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora inteso avvalersi dei benefici previsti. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Modalità del trattamento**

I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche parzialmente rispondenti alle finalità perseguite, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (enti di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti, notai) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

**Titolari del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assicurano la qualità di "titolari del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti incaricati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, dello Zage 2 p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendere noti i dati identificativi agli interessati.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta all'Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

**Contenuto**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli interessati non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

Protocollo Telematico: 170110911069209

**AGENZIA ENTRATE**

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

**DATI GENERALI**

BIENNIO AGENZIA SUEDEP/STV  
Sistemi di Registrazione dichiarazioni: V/U/UNA/06668, Numero.162 Anno.2017 Presentata il 31/01/2017  
COMPETENZA: UFFICIO TERRITORIALE DI: [REDACTED]

**TITO DI DICHIARAZIONE**

Per informazioni  Dichiarazione volture  Per legge  In testamenti  Detti testamenti

Area di provenienza prima dichiarazione  Volture prima dichiarazione  Volture prima dichiarazione

**BENEFICIARI**

Numero eredi 3 Numero legittimi  Annullativa con beneficio di inventario

**DATI DEL DEFUNTO**

Codice fiscale [REDACTED] Cognome e Nome [REDACTED] Data di nascita [REDACTED] Sesso [REDACTED] Stato civile [REDACTED] Professione [REDACTED] CN [REDACTED]

**TESTAMENTO**

Pubblicità  Autografo  Mista  Sura  Numero  Substanziale  Aggiornato

**RESERVATO A CHI PRESENTA IL MODELLO**

Codice fiscale [REDACTED] Cognome e Nome [REDACTED] Sesso [REDACTED] Stato civile [REDACTED] Professione [REDACTED] CN [REDACTED]

**RESERVATO AI RESPONSABILI ALL'ESTERO**

Indirizzo di residenza [REDACTED] Indirizzo [REDACTED] Codice dello Stato estero [REDACTED] Stato federato, provincia, comune [REDACTED]

**FRMA DEL MODELLO**

Quasi completa  CA  CB  CC  CD  CE  CF  CG  CH  CI  CJ  CK

**CASI PARTICOLARI**

Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Collaudo fiscale dell'intermediario/note [REDACTED]

Impegno a presentarsi in via telematica la dichiarazione

Data dell'impegno 31/01/2017 FIRMA [REDACTED]

Avv. Francesca Micheli  
[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)  
 Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)  
[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)

# Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione



ENTRATE AGEDP-SP REGISTRO  
UFFICIALE.0000000.08-03-2019 U

Imposta di bollo e  
tributi speciali assolti

## ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA

Si attesta che in data 15/02/2019 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito l'allegata dichiarazione di successione della defunta XXXXXXXXXXXX XXXXXX, nata a XXXXXX, il XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

La dichiarazione è stata registrata al volume 88888, numero XXXXXX, anno 2019. L'ufficio competente alla lavorazione della dichiarazione è l'UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)

XXXXXXXX XXXXXXXX

Firmato digitalmente

(\*) Firma ex delega del direttore provinciale - XXXXXX XXXXX

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

La presente attestazione è composta di n. 11 pagine



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 04/09/2019 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGiffo/VerificaGiffo.jsp>  
Codice di verifica:al2345677 - ID documento: 127382e21673

# Quinta ricevuta

  
**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**  
**COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI EFFETTUATA CON LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (mod. SUC13)

Defunto: **XXX** | codice fiscale: **XXXYY**  
Data del decesso: 03/10/2016

Dichiarante: **ZZZ** | codice fiscale: **ZZZYYT**  
Tipo di dichiarazione: PRIMA

Numero Terreni: 00010 Numero Fabbricati: 00002

Le richieste di voltura sono state acquisite e le volture registrate negli atti del catasto, sulla base di quanto indicato nella dichiarazione, ad eccezione di quelle relative ai seguenti immobili, per i quali sono state riscontrate alcune incoerenze:

Modulo e rigo	Tipo catasto	Riferimenti catastali				
dichiarazione	(T/F)	Cod.comune	Sez.	Foglio	Particella	Sub.
004	EB002	T	H627	15	303	1
005	EB001	T	H627	15	457	3
005	EB002	T	H627	15	458	2

vedera' ai necessari controlli e inviera' al dichiarante una specifica comunicazione , nel caso in cui la voltura non sia eseguibile o sia eseguibile con riserva.

Per prendere visione dell'esito delle volture registrate, nell'area autenticata del sito INTERNET dell'Agenzia delle Entrate e' disponibile il servizio che permette alle persone fisiche, abilitate ai servizi telematici Entratel o Fisconline , di effettuare gratuitamente le visure catastali relative agli immobili di cui il soggetto richiedente risulta titolare, anche per quota, del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento. In alternativa ci si puo' rivolgere a qualsiasi Ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (per gli orari di apertura consulta: <http://www.agenziaentrate.gov.it>).

Li, 26/06/2017

Una volta fatte le volture verrà messa a disposizione una quinta ricevuta con l'esito delle stesse (tutte eseguite; alcune eseguite ed altre rifiutate o tutte rifiutate).

# Grazie per l'attenzione

## Avvertenza

Il materiale didattico è strettamente riservato al partecipante all'evento formativo ed è coperto da copyright a norma delle leggi in materia. Qualunque forma di divulgazione e/o pubblicazione con qualsiasi mezzo è espressamente vietata.

Avv. Francesca Micheli

[www.studiolegalemichelidapozzo.com](http://www.studiolegalemichelidapozzo.com)

Info: [avv.francescamicheli@libero.it](mailto:avv.francescamicheli@libero.it)

[Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com](mailto:Studiolegalemichelidapozzo@gmail.com)